

COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

Sulla proposta di delibera n. 135 del 06.11.2020 G.C. relativa alla modifica programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022. Attuazione articolo 57 D.L. 104 del 14 agosto 2020, convertito in legge n. 126/2020

L'ORGANO DI REVISIONE

Rag. Lucio Astolfi

Comune di CASCIA

Revisore unico

Oggetto: *Parere sulla proposta di delibera n. 135 del 06.11.2020 G.C. relativa alla modifica programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022. Attuazione articolo 57 D.L. 104 del 14 agosto 2020, convertito in legge n. 126/2020*

L'anno 2020 il giorno 10 del mese di n o v e m b r e il sottoscritto ASTOLFI rag. LUCIO revisore unico esprime il proprio parere in merito alla proposta di delibera di Giunta Comunale di cui all'oggetto.

- **Richiamato** l'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 267/2000 il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile;
- **Considerati** i poteri della Giunta Comunale data l'urgenza e comunque resta salva la ratifica del Consiglio Comunale nei tempi previsti;
- **Richiamato** l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) che impone a tutte le pubbliche amministrazioni di effettuare annualmente la ricognizione delle condizioni di soprannumero o di eccedenza di personale;
- **Premesso che:**
 - con decreto in data 08.05.2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche", necessarie per l'attuazione dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017;
 - il piano dei fabbisogni di personale deve essere coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali e obiettivi specifici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009);
 - la programmazione dei fabbisogni trova il suo naturale sbocco nel reclutamento effettivo del personale, ovvero nell'individuazione delle figure e competenze professionali idonee, nel rispetto dei principi di merito, trasparenza e imparzialità, per le quali devono essere richieste competenze e attitudini, oltre che le conoscenze;
 - previa analisi delle esigenze, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni statali, il piano dei fabbisogni di personale si sviluppa in prospettiva triennale ed è adottato annualmente nel rispetto delle previsioni dei cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 165/2001; l'eventuale modifica in corso d'anno

è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

- in conformità a quanto disposto dall'art. 88 e segg. del D. Lgs. n. 267 e dall'art. 16, c. 1, lett. a-bis del D. Lgs. n. 165/2001 il piano triennale è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti, su iniziativa dei Responsabili apicali;
- il piano deve essere sottoposto a controlli preventivi, anche al fine di verificare la coerenza con i vincoli di finanza pubblica, nonché alla preventiva informativa sindacale (art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001);
- il medesimo piano è oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato", unitamente al Conto annuale del personale;

- **Rilevato che:**

- il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali e agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- al fine di dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "dotazione organica" non è più espressa in termini numerici (numero di posti), ma anche in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno della legge o da altra fonte;
- l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti.
- per gli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art. 1, comma 557 della L. n. 296/2006 – spesa media triennio 2011/2013 corrispondente, per il Comune di Cascia a € 1.561.551,40;
- nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati e sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti vacanti nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;

- **Richiamato** l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, come modificato dall'art. 1, comma 853, della legge n. 160/2019, che innova profondamente il quadro normativo in materia assunzionale a tempo indeterminato dei Comuni introducendo la possibilità, al ricorrere di specifiche condizioni finanziarie di incrementare la spesa di personale;

- **Preso Atto che:**

- in data 17.04.2020 è stato emanato il relativo decreto interministeriale , attuativo del suddetto articolo 33 del DL 34 che ha introdotto con decorrenza 20.04.2020 le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni;
- in data 11 settembre 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la circolare del 13 maggio 2020, del Ministro della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'Economia e Finanze recante linee d'interpretazione sull'attuazione del decreto di cui al precedente punto;

- **Considerato che:**

Il quadro normativo in materia – per quanto riguarda i Comuni del cratere del sisma 2016

- è stato profondamente innovato dall'approvazione dell'articolo 57 della legge n. 126/2020, di conversione del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020;

- **Richiamate le delibere:**

- n. 34 del 04.03.2020 relativa alla ricognizione del personale eccedentario dai singoli settori dell'ente ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. n. 165/01 con esito negativo;
- n. 35 del 04.03.2020 relativa all'approvazione del Piano delle azioni positive 2020-2022;

- **Preso Atto** che la situazione organica dell'ente alla data attuale è la seguente:

PROFILO	CAT. GIURIDICA	POSTI COPERTI FULL/TIME	POSTI COPERTI PART/TIME
AUSILIARIO	A	1	
ESECUTORE	B	3	1
COLLABORATORE	B3	3	1
ISTRUTTORE	C	11	1
ISTRUTTORE DIRETTIVO	D	4	
TOTALE		22	3

- **Visto** l'art. 50 bis della Legge 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 il quale, ai commi 1, 2 e 3;

- **Considerato che** in ragione della sopra richiamata disposizioni, il Comune di Cascia ha assunto il seguente personale a tempo determinato:

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO PER IL SISMA

PROFILO	CAT. GIURIDICA	POSTI COPERTI FULL/TIME PART/TIME	POSTI COPERTI PART/TIME
ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO	D	4	
ISTRUTTORE TECNICO	C	7	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	C	5	1
TOTALE		16	1

- **Atteso che :**

• che la struttura organizzativa attuale costituita dal solo personale a tempo indeterminato, è coerente con un comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ma non risulta più funzionale con il quadro delle competenze e degli adempimenti straordinari connessi alla ricostruzione post-sisma;

- **Richiamati** i succitati e trascritti commi 3, 3bis e 3 septies del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020 e dato atto che assunzioni di personale a tempo indeterminato

che il Comune di Cascia vuole effettuare rientrano nelle suddette fattispecie ossia trattasi di stabilizzazione di personale assunto a tempo determinato dal Comune di Cascia e la cui spesa, così come la relativa entrata corrente posta a copertura della stessa, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. In particolare trattasi di spesa di personale a carico del fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57, specificamente istituito per le stabilizzazioni di cui al comma 3 della disposizione "de qua";

- **Dato atto** pertanto :

- che la spesa per le assunzioni a tempo indeterminato di € 320.630,94 che il Comune di Cascia intende effettuare nelle annualità 2020 e 2021 è a carico del fondo di cui al succitato articolo 57 comma 3bis e dunque non rileva "ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58", così come la relativa entrata corrente;
- che l'autorizzazione a tali assunzioni rimane dunque subordinata all'accertamento del finanziamento delle medesime assunzioni a carico del Fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57 della legge n. 126 di conversione del DL 104 del 14 agosto 2020;

- **Ritenuto**, pertanto , alla luce di quanto sopra motivato e dedotto, il Comune di Cascia ritiene necessario rideterminare il fabbisogno 2020, 2021 e 2022, ai soli fini della procedura di stabilizzazione prevista dall'art. 57, comma 3, del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020, programmando l'assunzione del personale di cui alla sottostante tabella, assunto ex art 50-bis Legge 15 dicembre 2016, n. 229, che maturi i requisiti, di cui all'art. 20, comma 1 lettera c) del decreto legislativo 75/2017 e ss.mm.ii, nel 2020-2021

PROFILO	CATEGORIA GIURIDICA	POSTI FULL/TIME	POSTI PART/TIME	DATA MATURAZIONE REQUISITO ART. 20, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 75/2017
Istruttore tecnico direttivo	D	1		09.05.2020
Istruttore tecnico	C	2		31.03.2020
Istruttore tecnico	C	1		31.07.2020
Istruttore amministrativo	C	2		31.03.2020
Istruttore amministrativo	C		1	31.03.2020
Istruttore amministrativo	C	1		31.07.2020
TOTALE		7	1	

- **Dato atto che**, ai sensi dell'art.50 bis comma 3 bis del D.L. 189/2016 l'Ente ha stipulato due contratti di collaborazione coordinata e continuativa per il conferimento dell'incarico di architetto in data 21.08.2017 e di amministrativo – contabile in data 20.09.2017, entrambi prorogati fino al 31.12.2018;
- **Visto che**:
 - in data 14.10.2019, il titolare dell'incarico di architetto di cui al punto precedente, è stato assunto a tempo pieno e determinato a seguito di espletamento della selezione pubblica per l'assunzione di istruttore tecnico direttivo categoria D posizione economica D1;
 - in data 09.09.2019, la titolare dell'incarico amministrativo-contabile di cui punto precedente, è stata assunta tempo pieno e determinato a seguito di espletamento della selezione pubblica per l'assunzione di istruttore tecnico categoria C posizione economica C1;
- **Atteso che** l'Ente, qualora il servizio prestato in qualità di co.co.co ex art. 50bis comma 3bis del d.l.189/2016 possa essere riconosciuto valido ai fini della maturazione del requisito di cui all'art. 20 comma 1 lett.c) del d.lgs. 75/2017, intende procedere alla stabilizzazione del personale di cui comma precedente nel corso dell'anno 2021;
- **Ritenuto** per tutto quanto sopra premesso occorre dover procedere alla rettifica della programmazione approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 09.03.2020, come modificata ed integrata con delibera di G.C. n.92 del 09.09.2020.

-Richiamati:

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
 - l'art. 39, commi 1, 19 e 20 bis, della Legge 27/12/1997, n. 449 e successive modifiche;
 - l'art. 91 del D. Lgs. 267/2000;
 - la Legge 448/2001, in particolare l'art. 19, comma 8, il quale relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
 - l'art. 4 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999 concernente il nuovo sistema di classificazione del personale del comparto Regioni ed Autonomie locali, come modificato dall'art. 12 del C.C.N.L. del 21/05/2018;
 - la L. 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 557 in materia di fissazione della spesa per il personale;
- **Dichiarato** del rispetto della legge 12 marzo 1999, n. 68, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;
 - **Dato Atto** che l'Ente risulta rispettoso delle condizioni previsti dalla normativa vigente per poter procedere legittimamente all'assunzione di personale e precisamente:
 - ha rispettato, nell'anno precedente, la disciplina contenuta nell'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006 che stabilisce, ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, l'obbligo per gli enti già sottoposti al patto di stabilità interno (ora pareggio di bilancio) di assicurare la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione delle spese relative ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della

dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia;

- ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti, ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis, D.L. n. 185/2008;
- ha approvato il bilancio di previsione 2020/202 e il rendiconto di gestione 2019 e trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche le relative informazioni;
- ha adottato il Sistema di misurazione e valutazione della performance con Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 21.06.2011 e lo strumento esecutivo di gestione corrente bilancio con deliberazione della giunta comunale n. 50 del 13.05.2019;
- non ha dichiarato il dissesto e non presenta condizioni di squilibrio come emerge dal rendiconto di gestione 2017;
- ha rispettato il limite di spesa del personale rispetto alla media del triennio 2011-2013 (art. 1, comma 557-ter della legge 296/2006);

- **Ritenuto pertanto**, per quanto esposto e nel rispetto delle disposizioni riportate, di poter procedere all'approvazione del Piano di fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022, in relazione alla nuova organizzazione sopra indicata e in conformità agli obiettivi previsti dalla legge 160/2019 (legge di bilancio 2020);

- **Rilevato che:**

- il sopra citato programma è suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze, anche derivanti dal mancato trasferimento delle risorse di cui all'art. 57 del D.L. 104/2020 convertito in legge 126 del 13.10.2020 o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;
- l'atto di programmazione ha carattere generale, è atto di organizzazione, non richiede una specifica motivazione, è ampiamente discrezionale ed è per sua natura flessibile rispetto alle sopravvenute esigenze;

- **Considerato che:**

- ai sensi dell'art.50 bis comma 3 bis del D.L. 189/2016 l'Ente ha stipulato due contratti di collaborazione coordinata e continuativa per il conferimento dell'incarico di architetto in data 21.08.2017 e di amministrativo – contabile in data 20.09.2017, entrambi prorogati fino al 31.12.2018;
- in data 14.10.2019, il titolare dell'incarico di architetto di cui al punto precedente, è stato assunto a tempo pieno e determinato a seguito di espletamento della selezione pubblica per l'assunzione di istruttore tecnico direttivo categoria D posizione economica D1;
- in data 09.09.2019, la titolare dell'incarico amministrativo-contabile di cui punto precedente, è stata assunta tempo pieno e determinato a seguito di espletamento della selezione pubblica per l'assunzione di istruttore tecnico categoria C posizione economica C1;
- l'Ente, qualora il servizio prestato in qualità di co.co.co ex art. 50bis comma 3bis del d.l.189/2016 possa essere riconosciuto valido ai fini della maturazione del requisito di cui all'art. 20 comma 1 lett.c) del d.lgs. 75/2017, intende procedere alla stabilizzazione del personale di cui comma precedente nel corso dell'anno 2021;
- che l'assunzione del suddetto personale sarà effettuata nei limiti del finanziamento che sarà effettivamente assegnato all'Ente, a carico del Fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57 della succitata legge a copertura dell'intera durata del rapporto di lavoro;
- qualora il finanziamento sia inferiore rispetto al fabbisogno di personale previsto nel

presente piano sarà presentato un nuovo piano dei fabbisogni di personale che ridefinirà il nuovo quadro esigenziale in base alle effettive disponibilità finanziarie e assunzionali dell'Ente;

- **Considerato** che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del Documento Unico di Programmazione (DUP);
- **Visti** che sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli della Responsabile dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e della Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- **Visto** il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- **Visto** il vigente Regolamento Comunale di contabilità,

E S P R I M E

Parere favorevole alla proposta di delibera di Giunta Comunale n. 135 / 11 / 2020

RACCOMANDA

- 1) -l'Ente di tenere assolutamente conto che le assunzioni del personale di cui sopra, dovranno avvenire nel pieno rispetto del finanziamento che sarà assegnato all'Ente stesso
- 2) che qualora il il finanziamento sia inferiore rispetto al fabbisogno di personale previsto nella proposta di delibera, dovrà essere presentato un nuovo piano dei fabbisogni di personale ridefinirà il nuovo quadro esigenziale in base alle effettive disponibilità finanziarie e assunzionali dell'Ente;

L'Organo di Revisione

Astolfi Rag. Lucio
n. 113 A Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Prov. di Terni

